R.G. 4/2026
CONCORDATO MINORE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 76-1/2026

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Bellisario, nel procedimento unitario iscritto al n. P.U. 76-1/2026 R.G., promosso da:

- **Livigno S.a.s. di Boccia Angelo & C.**, con sede legale in Scafati (SA), alla via Sandro Pertini n. 24, e centro degli interessi principali in San Vitaliano, alla via Nazionale delle Puglie nn. 119/121, codice fiscale e partita IVA 05113290653, in persona del socio accomandatario;

e da

- **Boccia Angelo**, nato a Pompei il 3 giugno 1988, residente in Taviano, alla via G. Marconi n. 45, codice fiscale BCCNGL88H03G813A, in proprio e quale socio accomandatario illimitatamente responsabile;
  entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Franzese, con l'ausilio dell'OCC nella persona del dott. Massimo Rubino;

letto il ricorso contenente proposta di concordato minore in continuità aziendale, presentato da Livigno S.a.s. di Boccia Angelo & C. e dal socio accomandatario illimitatamente responsabile, Boccia Angelo, ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII, in data 26.3.2026;
richiamato il decreto del 4 giugno 2026, con il quale, ritenuta l'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII e valutate l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano, è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
rilevato che la proposta ha ad oggetto la prosecuzione diretta dell'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli di abbigliamento e accessori, mediante destinazione ai creditori dei flussi generati dall'attività aziendale nell'arco di novantasei mesi;

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

rilevato che, a seguito della comunicazione del decreto di apertura e della proposta ai creditori, alcuni di essi hanno trasmesso precisazioni e rettifiche relative all'ammontare dei rispettivi crediti nell'ambito della fase prevista dall'art. 78, comma 2, lett. c), CCII;
rilevato che l'OCC, recepiti i corretti importi delle pretese creditorie, ha conseguentemente aggiornato la relazione particolareggiata, la rappresentazione del passivo e il piano, trasmettendo la relativa documentazione a tutti i creditori in data 25 giugno 2026, prima della scadenza del termine loro assegnato per l'espressione del voto;
rilevato che la proposta, nella sua formulazione conclusiva, prevede la destinazione ai creditori della complessiva somma di euro 117.120,00, mediante il versamento, nell'arco di otto anni, di novantasei rate mensili di euro 1.220,00, di cui euro 116.493,65 destinati al fabbisogno concordatario ed euro 626,35 al fondo cassa per le spese bancarie della procedura, con pagamento integrale dei crediti prededucibili, soddisfacimento dei crediti privilegiati nella misura del 20% e dei crediti chirografari, inclusa la quota degradata dei crediti privilegiati, nella misura del 10%;
rilevato che la proposta distingue la posizione debitoria della società da quella personale del socio accomandatario illimitatamente responsabile e prevede la formazione delle classi di seguito indicate:

Posizione di Livigno S.a.s.

Classe	**Categoria dei creditori**	**Importo destinato al soddisfacimento**	**Percentuale di soddisfacimento**
A	Creditori privilegiati	€ 50.454,57	20% del credito privilegiato
B	Creditore munito di garanzia MCC	€ 3.405,96	10%
C	Creditori chirografari e quote degradate al chirografo ex art. 74, comma 3, CCII	€ 30.151,69	10%
Totale		**€ 84.012,22**	

Posizione personale di Boccia Angelo

Classe	**Categoria dei creditori**	**Importo destinato al soddisfacimento**	**Percentuale di soddisfacimento**
A	Creditori privilegiati	€ 16.506,08	20% del credito privilegiato
B	Creditori chirografari e quote degradate al chirografo ex art. 74, comma 3, CCII	€ 8.272,13	10%
Totale		**€ 24.778,21**	

letta la relazione sull'espressione del voto, come successivamente rettificata, dalla quale emerge che la proposta non ha conseguito le maggioranze previste dall'art. 79 CCII, secondo le risultanze di seguito riepilogate:

Posizione di Livigno S.a.s.

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

Creditore	Credito ammesso al voto	Modalità di espressione	Esito
Agenzia delle Entrate – Salerno	€ 69.667,59	PEC del 6 luglio 2026	Contrario
INAIL – Salerno	€ 12,22	Mancata comunicazione nel termine	Favorevole per silenzio-assenso
Sogert S.p.A.	€ 1.491,67	Mancata comunicazione nel termine	Favorevole per silenzio-assenso
Regione Campania – bollo auto	€ 645,77	Mancata comunicazione nel termine	Favorevole per silenzio-assenso
Banca Sella S.p.A.	€ 3.405,96	PEC del 16 giugno 2026	Favorevole
Gallo S.p.A.	€ 705,19	PEC del 10 giugno 2026	Favorevole
Effegroup S.r.l.	€ 1.657,13	Mancata comunicazione nel termine	Favorevole per silenzio-assenso
Eni S.p.A.	€ 241,37	Mancata comunicazione nel termine	Favorevole per silenzio-assenso
Mercedes-Benz Financial Services S.p.A.	€ 6.114,82	PEC del 3 luglio 2026	Favorevole
CCIAA di Salerno	€ 51,60	Mancata comunicazione nel termine	Favorevole per silenzio-assenso
CCIAA di Napoli	€ 9,45	PEC del 22 giugno 2026, come chiarita il 18 settembre 2026	Contrario
Comune di Trepuzzi	€ 9,45	Mancata comunicazione nel termine	Favorevole per silenzio-assenso
Totale	**€ 84.012,22**		

Posizione personale di Boccia Angelo

Creditore	Credito ammesso al voto	Modalità di espressione	Esito
Agenzia delle Entrate – Salerno	€ 22.628,99	PEC del 6 luglio 2026	Contrario
INPS – Nocera Inferiore	€ 2.139,77	PEC del 7 luglio 2026	Contrario
CCIAA di Napoli	€ 9,45	PEC del 22 giugno 2026, come chiarita il 18 settembre 2026	Contrario
Totale	**€ 24.778,21**		

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

rilevato che, per la posizione di Livigno S.a.s., il dissenso dell'Agenzia delle Entrate ha impedito il conseguimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe dei creditori privilegiati e che, per la posizione personale del socio accomandatario, tutti i creditori ammessi al voto, tra i quali l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, hanno espresso voto contrario;
rilevato, pertanto, che la proposta non ha conseguito le maggioranze prescritte dall'art. 79 CCII, pur risultando favorevole la maggioranza per teste dei creditori riferibili alla posizione sociale, sicché il commissario ha rimesso al Tribunale la verifica dei presupposti per l'omologazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII;
richiamato il decreto del 30 luglio 2026, con il quale è stata fissata l'udienza del 15 ottobre 2026 per la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e dei creditori dissenzienti ed è stato richiesto al commissario di depositare un motivato parere conclusivo sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata, comprensivo anche delle eventuali azioni esperibili;
lette le opposizioni depositate dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, con le quali è stato chiesto il rigetto dell'omologazione, contestandosi, in particolare, l'attendibilità delle previsioni economico-finanziarie, la sostenibilità dei flussi prospettici, l'eccessiva durata del piano e la correttezza della stima dell'attivo conseguibile nell'alternativa liquidatoria;
letto il parere conclusivo del commissario giudiziale, il quale ha confermato la fattibilità della proposta e ne ha attestato la convenienza rispetto alla liquidazione controllata;
dato atto che all'udienza del 15 ottobre 2026 il debitore ha insistito per l'omologazione, l'INPS ha richiamato la propria opposizione e l'OCC ha confermato il giudizio di convenienza, mentre l'advisor ha illustrato le misure di contenimento dei costi connesse alla prevista dismissione dell'attuale sede operativa e al trasferimento dell'attività in locali di dimensioni più contenute;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Preliminarmente, giova ricostruire i tratti essenziali della disciplina del concordato minore, con particolare riguardo al concordato in continuità e alle condizioni dell'omologazione, al fine di verificare se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'omologazione anche in mancanza dell'adesione determinante dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII.
Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e ss. CCII, costituisce uno strumento di regolazione della crisi riservato ai debitori in stato di sovraindebitamento indicati dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, diversi dal consumatore.
L'art. 74 CCII contempla due distinte configurazioni del concordato minore: il concordato in continuità, previsto dal comma 1, nel quale la proposta consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, e il concordato privo di continuità, disciplinato dal comma 2, proponibile esclusivamente quando sia previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
Tale disciplina esprime un'opzione di favore per la continuità economica, coerente con i principi della Direttiva (UE) 2019/1023, che mira a garantire alle imprese e agli imprenditori economicamente sostenibili, ma in difficoltà finanziaria, l'accesso a quadri efficaci di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare (cfr. Corte di cassazione, 28 ottobre 2025, n. 28574).

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, CCII, l'omologazione presuppone la verifica dell'ammissibilità della proposta, della fattibilità del piano e, salva l'ipotesi prevista dal comma 3, del raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 79 CCII.
Il giudizio di omologazione comprende, pertanto, la verifica:
a) della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura;
b) dell'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII;
c) della completezza e attendibilità della documentazione e della relazione particolareggiata dell'OCC;
d) della legalità della proposta, anche sotto il profilo del rispetto delle cause legittime di prelazione e delle regole di distribuzione del valore destinato ai creditori;
e) della corretta formazione delle classi e del trattamento omogeneo dei creditori portatori di interessi economici omogenei;
f) della fattibilità giuridica ed economica del piano;
g) del regolare svolgimento della fase di voto e del conseguimento delle maggioranze previste dall'art. 79 CCII, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, della possibilità di procedere all'omologazione nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.
Il controllo di legalità non è circoscritto alla mera regolarità formale della domanda. La Corte di cassazione ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo le regole applicabili, in forza del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII, al concordato preventivo; la violazione di tali regole costituisce causa di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio (cfr. Corte di cassazione, 28 ottobre 2025, n. 28574).
Quando il piano si fonda sulla continuità aziendale diretta, la verifica giudiziale deve avere a oggetto, in particolare, la concreta idoneità della prosecuzione dell'attività a generare i flussi destinati al soddisfacimento dei creditori.
Il giudizio non implica la sostituzione del tribunale al debitore nelle scelte imprenditoriali né una valutazione di maggiore convenienza economica del piano rispetto ad alternative non proposte. Esso richiede, tuttavia, che le previsioni economiche e finanziarie non siano meramente assertive e che il piano presenti ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
Devono quindi essere verificati la coerenza tra i dati storici e quelli previsionali, la ragionevolezza delle stime dei ricavi e dei costi, la sostenibilità degli impegni assunti, l'adeguatezza dei flussi prodotti rispetto al fabbisogno concordatario e la presenza di margini idonei ad assorbire eventuali scostamenti negativi nel corso dell'esecuzione (*ex multis*, Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, sentenza del 14 gennaio 2026 - G.D. dott.ssa Loredana Ferrara).
Tale criterio, del resto, è coerente con la Direttiva (UE) 2019/1023, la quale è diretta a favorire la ristrutturazione delle attività economicamente sostenibili, consentendo alle imprese e agli imprenditori in difficoltà finanziaria di continuare a operare, ma presuppone che il risanamento presenti una concreta prospettiva di successo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al concordato preventivo, con insegnamento applicabile anche al concordato minore, la verifica della fattibilità economica deve essere condotta nei termini della non manifesta inidoneità del piano al conseguimento degli obiettivi dichiarati, senza estendersi a un sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali, ma accertando che le previsioni poste alla base della continuità siano sorrette da dati verificabili e si inseriscano in un percorso economico logicamente coerente (Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2017, n. 9061; Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2019, n. 19467; Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2023, n. 19233).

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

Una volta accertata, nei termini sopra indicati, la fattibilità del piano, occorre verificare il raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 79, comma 1, CCII e, in mancanza, la sussistenza dei presupposti per l'omologazione prevista dall'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII.
L'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII consente, infatti, al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando tale adesione sia determinante per il raggiungimento della percentuale prevista dall'art. 79, comma 1, CCII e la proposta di soddisfacimento del creditore pubblico risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC.
Nel caso in cui un creditore o altro interessato contesti la convenienza della proposta, il primo periodo della disposizione consente l'omologazione qualora il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione controllata.
Nel caso, invece, di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, il secondo periodo richiede che la proposta di soddisfacimento del creditore pubblico sia "conveniente" rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
La diversità delle espressioni impiegate dal legislatore assume rilievo ai fini del giudizio comparativo: mentre la contestazione del singolo creditore può essere superata anche in presenza di un trattamento equivalente a quello liquidatorio, la mancata adesione del creditore pubblico può essere superata soltanto quando la proposta concordataria gli assicuri un trattamento complessivamente migliore, e non meramente equivalente, rispetto a quello conseguibile nella liquidazione controllata.
Tale interpretazione trova conferma nella specialità della disciplina dettata dall'art. 80, comma 3, CCII per il concordato minore e nella necessità che il tribunale accerti la maggiore convenienza della proposta sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC (Trib. Torino, 17 giugno 2026).
Il giudizio di convenienza richiede il confronto tra le utilità concretamente conseguibili dal creditore pubblico mediante l'esecuzione del piano e quelle ricavabili dalla liquidazione controllata. Tale comparazione deve essere compiuta sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC e deve tenere conto non soltanto delle percentuali nominali di soddisfacimento, ma anche dei tempi di pagamento e, quanto allo scenario liquidatorio, del valore di realizzo dei beni e dei diritti del debitore, delle cause di prelazione, dei presumibili tempi e costi della procedura e delle eventuali utilità derivanti dall'esercizio di azioni recuperatorie. Quanto allo scenario concordatario, assumono rilievo anche l'eventuale apporto di risorse esterne e i tempi nei quali è previsto il soddisfacimento del creditore pubblico.
La specifica relazione dell'OCC deve, pertanto, offrire gli elementi necessari per confrontare il trattamento concretamente riservato al creditore pubblico dal piano con quello conseguibile nella liquidazione controllata, così da consentire al giudice di verificare l'effettiva maggiore convenienza della soluzione concordataria.
Così ricostruite le coordinate generali del giudizio di omologazione, occorre verificare, con riferimento al caso di specie, la sussistenza di ciascuno dei presupposti richiesti dalla legge, con particolare riguardo ai profili oggetto delle contestazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.
Richiamate le considerazioni già espresse nel provvedimento di apertura del 4.6.2026 con riferimento ai presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura di concordato minore, nonché all'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII, giova osservare, quanto alla completezza e all'attendibilità della documentazione prodotta, che l'OCC ha attestato la presenza del

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

corredo documentale prescritto dall'art. 75, comma 1, CCII e ha dato atto di averne verificato la veridicità e l'attendibilità, anche con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria rappresentata, mediante l'accesso autonomo alle banche dati e la circolarizzazione delle singole posizioni debitorie e creditorie.

Quanto alla formazione delle classi, la proposta ha distinto i creditori in ragione della natura e della collocazione dei rispettivi crediti, prevedendo, in particolare, una classe per i creditori privilegiati, destinati a essere soddisfatti nella misura del 20%, e differenti classi per i creditori chirografari e per la quota incapiente dei crediti privilegiati, degradata al chirografo, destinati a essere soddisfatti nella misura del 10%.

La differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nell'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici dei creditori appartenenti alla medesima classe, sicché devono ritenersi correttamente applicati i criteri di formazione delle classi previsti dagli artt. 74, comma 4, e 85 CCII. L'omogeneità dei crediti raggruppati, infatti, non postula un'assoluta identità delle rispettive posizioni, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, tali da rendere secondari gli elementi differenzianti e ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378).

Il trattamento stabilito per le diverse classi non altera, inoltre, l'ordine delle cause legittime di prelazione, essendo previsto per i crediti privilegiati un trattamento differenziato e poziore rispetto a quello riservato ai crediti chirografari e alla quota incapiente dei crediti privilegiati degradata al chirografo.

Sotto altro aspetto, nella valutazione della legalità della proposta, assume rilievo la corretta determinazione del valore di liquidazione, quale parametro necessario per verificare la legittimità della falcidia dei crediti privilegiati e il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e delle regole di distribuzione del valore destinato ai creditori.

A seguito della richiesta di integrazioni formulata dal giudice con provvedimento del 16 maggio 2026, l'OCC ha proceduto a una più compiuta determinazione del valore di liquidazione, esaminando sia l'ipotesi della vendita atomistica dei singoli beni aziendali sia quella della liquidazione dell'azienda nel suo complesso, oltre alla consistenza del patrimonio personale del socio accomandatario e alle eventuali ulteriori utilità acquisibili alla liquidazione controllata. Le conclusioni ivi rassegnate sono state confermate nel successivo parere del 6.10.2026.

Quanto alla vendita atomistica, l'OCC ha rilevato che la società non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati e che il patrimonio aziendale è costituito dalle attrezzature, dagli arredi e dalle macchine d'ufficio risultanti dal registro dei beni ammortizzabili, descritti come obsoleti e integralmente ammortizzati, nonché dalle rimanenze di magazzino. Sulla base della stima dei presumibili valori di realizzo dei singoli beni, il valore complessivamente ricavabile dalla vendita atomistica è stato determinato in euro 14.660,00.

L'OCC ha quindi considerato l'eventuale maggiore valore ricavabile dalla liquidazione dell'azienda nel suo complesso. In tale scenario ha stimato un attivo lordo pari a euro 47.298,78, composto da euro 5.000,00 di liquidità, euro 1.500,00 per cespiti, arredi e impianti ed euro 40.798,78 per il magazzino, valorizzato per l'intero importo risultante dalla contabilità. Non è stato invece attribuito alcun ulteriore valore ai crediti, indicati come assenti, né al patrimonio personale del socio accomandatario (cfr. relazione del 28.5.2026).

La stima dell'azienda nel suo complesso ha, dunque, tenuto conto anche della possibilità di conservare il valore connesso alla sua unitarietà, senza limitare la valutazione al presumibile ricavato derivante dalla dismissione separata dei singoli beni.

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

Quanto alla posizione del socio accomandatario, l'OCC ha dato atto dell'assenza di beni immobili, beni mobili registrati, altri beni mobili di valore significativo e prodotti finanziari. Ha individuato quale possibile fonte di recupero i redditi futuri eventualmente assoggettabili alla liquidazione, evidenziando, tuttavia, che la cessazione dell'attività della società determinerebbe il venir meno della fonte reddituale del socio.

L'OCC ha infine preso in esame le eventuali azioni risarcitorie e revocatorie esercitabili nell'ambito della liquidazione controllata, escludendo la possibilità di ricavare dalle stesse ulteriori utilità idonee a modificare significativamente la consistenza dell'attivo liquidatorio.

Anche assumendo lo scenario più favorevole per i creditori, mediante la valorizzazione integrale del magazzino e la considerazione dell'azienda nel suo complesso, l'attivo liquidatorio è stato stimato dall'OCC in euro 47.298,78, a fronte dell'importo di euro 117.120,00 destinato dal piano al soddisfacimento dei creditori.

Le contestazioni formulate dall'INPS con riferimento alla svalutazione del magazzino, alla mancata valorizzazione dell'avviamento e alla consistenza del patrimonio del socio non possono, pertanto, essere condivise, essendo state smentite dalle integrazioni fornite dall'OCC, che ha proceduto alla stima del valore di liquidazione considerando sia la vendita atomistica dei beni sia la liquidazione dell'azienda nel suo complesso, nonché la consistenza del patrimonio personale del socio accomandatario.

Quanto alla fattibilità economica del piano, l'Agenzia delle Entrate ha dedotto che il soddisfacimento dei creditori sarebbe affidato quasi esclusivamente al margine operativo lordo generato dalla prosecuzione dell'attività per otto anni e ha contestato che le previsioni relative alla crescita dei ricavi, dei costi e del MOL siano fondate su dati contabili certi, sostenendo che i risultati reddituali prospettati abbiano carattere meramente prognostico e fossero privi di adeguati e concreti elementi di riscontro.

L'INPS ha parimenti contestato l'attendibilità delle previsioni di crescita dei ricavi e della redditività aziendale, rilevando che l'attivo concordatario deriva quasi interamente dai flussi futuri dell'impresa e dalla quota di utili destinata dalla socia accomandante. Ha inoltre richiamato la durata del piano, l'assenza di immobili, di liquidità significativa e di ulteriori beni da liquidare, nonché la mancanza di garanzie sull'effettiva produzione dei flussi prospettati.

Tali censure devono essere esaminate alla luce delle integrazioni fornite dall'OCC a seguito della richiesta formulata dal giudice in data 16.5.2026, con la quale era stato chiesto di ancorare le previsioni relative ai ricavi, ai costi e al margine operativo lordo ai dati contabili più recenti, di individuare la provenienza dei dati assunti quale base di partenza e di esplicitare il percorso seguito per pervenire ai risultati prospettici.

In riscontro a tale richiesta, nella relazione del 28.5.2026, così cime integrata con relazione del 5.10.2026, l'OCC ha individuato nel margine operativo lordo risultante dal conto economico dell'impresa il parametro assunto per determinare la capacità reddituale destinabile all'esecuzione del piano e ha predisposto, per ciascun anno compreso tra il 2026 e il 2034, un prospetto nel quale sono separatamente indicati il MOL annuale, il corrispondente valore mensile, le spese mensili necessarie al socio accomandatario, il reddito disponibile, la rata concordataria e il margine residuo.

Per l'anno 2026, l'OCC ha indicato un MOL annuo pari a euro 23.877,87, corrispondente a euro 1.989,82 mensili. Detraendo euro 500,00 destinati alle esigenze personali del socio accomandatario, il reddito mensile disponibile è stato quantificato in euro 1.489,82, a fronte di una rata concordataria pari a euro 1.220,00, con un margine positivo di euro 269,82.

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

Per gli anni successivi, il prospetto previsionale indica un progressivo incremento del MOL e del margine mensile disponibile rispetto alla rata concordataria, mantenuta nell'importo di euro 1.220,00. In particolare, il margine di sicurezza è stato quantificato in euro 790,14 per il 2027, euro 1.252,98 per il 2028, euro 1.958,92 per il 2029, euro 2.744,82 per il 2030, euro 3.612,22 per il 2031, euro 4.538,96 per il 2032, euro 4.668,32 per il 2033 ed euro 4.873,20 per il 2034.

La relazione integrata consente, pertanto, di individuare il parametro economico assunto quale base della valutazione e di ricostruire il percorso attraverso il quale l'OCC è pervenuto, per ciascun anno del piano, alla determinazione del reddito mensile disponibile e del margine residuo rispetto alla rata concordataria.

L'OCC ha inoltre precisato che la sostenibilità del debito è stata valutata considerando, oltre al margine operativo lordo generato dall'attività d'impresa, il surplus derivante dall'impegno irrevocabilmente assunto dalla socia accomandante a destinare alla procedura la propria quota di utili, pari al 10%, per l'intera durata del piano.

A sostegno della sostenibilità del piano milita, altresì, la strategia di contenimento dei costi fissi illustrata nella memoria difensiva del 6.10.2026, che prevede, entro dicembre 2026, il trasferimento dell'attività in una nuova unità commerciale situata nel medesimo Comune, sulla stessa arteria commerciale e a circa un chilometro dall'attuale punto vendita. Il nuovo locale presenta un canone e una superficie inferiori alla metà di quelli attuali, con una prevista riduzione dei costi di gestione di circa il 50%, comprese le utenze, senza necessità di sostenere costi di ristrutturazione, essendo il locale già ultimato e utilizzabile con le attrezzature e gli arredi in uso. La vicinanza rispetto all'attuale sede operativa consente, inoltre, secondo quanto dedotto, di conservare il medesimo bacino di clientela.

Tale misura, unitamente alla riorganizzazione della politica commerciale, alla maggiore rotazione delle scorte e all'ampliamento della rete dei fornitori, concorre a sostenere la capacità dell'impresa di generare i flussi destinati all'esecuzione del piano.

Le contestazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS non consentono, pertanto, di ravvisare una manifesta inidoneità del piano al raggiungimento degli obiettivi dichiarati. A seguito della richiesta di integrazioni da parte del giudice, l'OCC, infatti, ha individuato la provenienza dei dati iniziali, ha esplicitato il parametro economico assunto quale base delle previsioni e ha illustrato il procedimento seguito per determinare, per ciascun anno, il reddito mensile disponibile, la rata concordataria e il relativo margine.

La circostanza che la proposta sia prevalentemente sostenuta dai flussi futuri dell'attività non è, di per sé, incompatibile con la fattibilità del piano, trattandosi di un concordato minore in continuità diretta, nel quale le risorse destinate ai creditori derivano dalla prosecuzione dell'attività. Nel caso di specie, tali flussi non risultano meramente postulati, ma sono stati rappresentati dall'OCC mediante l'individuazione dei dati di partenza e l'elaborazione di un prospetto analitico riferito a ciascun anno del piano.

Il piano deve, pertanto, ritenersi non manifestamente inidoneo a generare le risorse necessarie per l'adempimento della proposta secondo le modalità e i tempi indicati.

Quanto, poi, al raggiungimento delle maggioranze, dalla relazione sull'esito delle votazioni depositata dall'OCC in data 14 luglio 2026 risulta che la proposta non è stata approvata, in ragione dei voti contrari espressi dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, titolari di crediti determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79, comma 1, CCII.

La mancata adesione dei predetti creditori pubblici non preclude, tuttavia, l'omologazione, poiché l'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII consente al giudice di omologare il concordato minore

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

quando l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza e la proposta di soddisfacimento dei medesimi creditori risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC.

Tale meccanismo non determina la neutralizzazione del voto contrario né la sua conversione in voto favorevole, ma comporta, una volta accertata la decisività della mancata adesione, la sostituzione della valutazione giudiziale a quella del creditore pubblico con specifico riferimento alla convenienza della proposta concordataria (Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2025, n. 22415).

Nel caso di specie, la proposta di soddisfacimento dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS risulta conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

L'OCC ha stimato il valore ricavabile dalla vendita atomistica dei beni in euro 14.660,00 e quello conseguibile dalla liquidazione dell'azienda nel suo complesso, tenendo conto anche dell'avviamento e valorizzando integralmente il magazzino, in euro 47.298,78. In entrambi gli scenari, il valore di liquidazione risulta sensibilmente inferiore alle risorse destinate dal piano al soddisfacimento dei creditori e sarebbe assorbito quasi interamente dai crediti privilegiati, senza consentire alcun soddisfacimento dei crediti chirografari.

La proposta assicura, invece, il soddisfacimento dei crediti privilegiati nella misura del 20% e dei crediti chirografari, compresa la quota incapiente dei crediti privilegiati degradata al chirografo, nella misura del 10%, mediante risorse derivanti dalla prosecuzione dell'attività e dalla destinazione alla procedura della quota di utili spettante alla socia accomandante.

Il giudizio comparativo risulta, pertanto, positivo sotto il profilo quantitativo, poiché il piano mette a disposizione risorse superiori a quelle concretamente ricavabili dalla liquidazione controllata e consente anche il parziale soddisfacimento della componente chirografaria dei crediti pubblici, che nello scenario liquidatorio rimarrebbe insoddisfatta.

È sufficiente osservare che, anche nello scenario liquidatorio più favorevole, l'importo di euro 47.298,78 rappresenterebbe l'intero attivo lordo da distribuire tra tutti i creditori, previa detrazione delle spese della procedura e tenendo conto del credito privilegiato di MCC conseguente all'eventuale escussione della garanzia pubblica.

Per contro, il piano destina alla sola Agenzia delle Entrate-Riscossione l'importo complessivo di euro 81.324,25, di cui euro 58.695,26 riferiti alla posizione della società ed euro 22.628,99 riferiti alla posizione personale del socio accomandatario, nonché all'INPS l'ulteriore importo di euro 2.139,77.

Il trattamento concordatario complessivamente riservato ai due creditori pubblici, pari a euro 83.464,02, è dunque già di per sé notevolmente superiore all'intero attivo lordo ricavabile dalla liquidazione controllata, pari a euro 47.298,78, prima ancora della detrazione delle spese prededucibili e della considerazione del credito privilegiato di MCC.

Infine, la durata del piano, articolato nell'arco di otto anni, non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità o di infattibilità della proposta. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto, con specifico riferimento al concordato minore, che la fattibilità non può essere esclusa per il solo fatto che il piano sia fondato sull'acquisizione protratta nel tempo di redditi futuri, ove l'OCC abbia valutato la proposta ragionevolmente sostenibile sulla base della dimostrata capacità reddituale del soggetto chiamato a generare i relativi flussi (Trib. Ancona, 18 novembre 2025).

Nello stesso senso, sia pure con riferimento al piano del consumatore, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che una dilazione significativa dei pagamenti determini, di per sé, l'inammissibilità della proposta, dovendo essere valutata unitamente alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622).

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

Nel caso di specie, la durata prevista trova giustificazione nella natura del concordato in continuità diretta e nella necessità di produrre progressivamente, mediante la prosecuzione dell'attività, i flussi destinati ai creditori. La sostenibilità della rata è stata verificata dall'OCC per ciascun anno del piano, mediante il confronto tra il margine operativo lordo, le spese necessarie al socio accomandatario, il reddito disponibile e l'importo mensile destinato all'adempimento della proposta.
La durata del piano non integra, pertanto, un mero differimento del soddisfacimento dei creditori, ma risulta funzionale alle modalità di produzione delle risorse proprie della continuità aziendale e non elide la convenienza della proposta, tenuto conto della rilevante superiorità del trattamento concordatario rispetto alle utilità conseguibili nella liquidazione controllata.
Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni richieste dall'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII, essendo la mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79, comma 1, CCII e risultando la proposta di soddisfacimento dei predetti creditori pubblici conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
La mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e dell'ente previdenziale può, dunque, essere superata ai fini dell'omologazione del concordato minore.
Nulla osta, in definitiva all'omologazione della proposta di concordato.

P.Q.M.

- omologa la proposta di concordato minore presentata da **Livigno S.a.s. di Boccia Angelo & C.**, con sede legale in Scafati (SA), alla via Sandro Pertini n. 24, e centro degli interessi principali in San Vitaliano, alla via Nazionale delle Puglie nn. 119/121, codice fiscale e partita IVA 05113290653, in persona del socio accomandatario, **Boccia Angelo**, nato a Pompei il 3 giugno 1988, residente in Taviano, alla via G. Marconi n. 45, codice fiscale BCCNGL88H03G813A, in proprio e quale socio accomandatario illimitatamente responsabile;
- dispone che che, a cura dell'OCC, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del liquidatore , tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dispone che l'OCC provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

- prescrive che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC presenti al giudice una relazione finale;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.

Nola, 31/10/2026

Il Giudice Delegato

dott.ssa Bellisario Francesca

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d